



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 102	Oggetto: COMUNE DI CASCIA C/ TPL UMBRIA MOBILITA' - ATTO DI INDIRIZZO PER RECUPERO SOMME.
Data 09-10-20	

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di ottobre alle ore 13:50, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in video conferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, con la presenza dei Signori:

DE CAROLIS MARIO	SINDACO	P
GINO EMILI	VICE SINDACO	P
Del Piano Monica	ASSESSORE	P
BENEDETTI DANIELA	ASSESSORE	A

Partecipa alla seduta il Segretario sig. VULPIANI SIMONA
Il Presidente sig. DE CAROLIS MARIO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il Comune di Cascia è proprietario di un sistema di mobilità alternativa in Cascia capoluogo (parcheggi a pagamento, scale mobili, ascensori trasporto disabili, servizio navetta da e per il santuario e per lo svolgimento delle funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata e linea autobus urbana);
- che tale sistema è a servizio della collettività e in particolare a servizio dei numerosi pellegrini che ogni anno provengono a Cascia e si recano al santuario di Santa Rita;
- che tale servizio, non potendo essere erogato direttamente dall'ente sia per la carenza di personale specializzato, sia per il carattere stesso dell'attività, altamente specializzata e ad elevato costo di installazione, è stato, dall'anno 2008, esternalizzato mediante affidamento della gestione in concessione;
- che, a seguito di procedura di gara indetta nell'anno 2008, la gestione del sistema di mobilità alternativa è stata affidata in concessione alla società UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A. con contratto novennale Rep. 3130 sottoscritto il 19/06/2008 e scadenza prevista il 7 marzo 2017;
- che con Nota Prot. 10340 del 11/12/2013, l'Avv. Francesco Trascente, con studio a Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli n.5, 80034), in nome e per conto della Sig.ra Monda Vincenza ha formulato richiesta di risarcimento dei danni a seguito del sinistro occorso alla sua assistita in data 25.10.2013, alle ore 17.00 circa, in Cascia (PG) mentre era sulle scale mobili presso il Complesso Monastico di Santa Rita;
- che, con nota Prot n. 10458 del 17.12.2013, il Comune di Cascia, nel riscontrare le pretese avverse, ha invitato la controparte ad agire nei confronti della società UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A., gestore del servizio, responsabile in solido per eventuali malfunzionamenti e risarcimenti, in virtù di contratto sottoscritto con l'ente e per il quale la Società concessionaria rappresenta in ogni grado di giudizio il Comune di Cascia (PG) ed è tenuta a mantenerlo indenne e sollevato da qualsiasi responsabilità e pertanto dal pagamento di spese di giudizio o risarcimento dei danni;
- che, ciò nonostante, il Comune di Cascia, con atto di citazione notificato in data 03.03.2014, nota Prot. n. 1946, è stato convenuto in giudizio dalla sig.ra Monda Vincenzina dinanzi al Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, unitamente alla società Umbria TPL e Mobilità S.p.A., al fine di ivi sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 25.10.2013;

- che, in data 01.08.2017, nota prot. N. 14069, con atto di citazione in riassunzione, il Comune di Cascia, è stato convenuto in giudizio dalla sig.ra Monda Vincenzina dinanzi al Giudice di Pace di Perugia, unitamente alla società Umbria TPL e Mobilità S.p.A., quale addetta alla custodia e manutenzione della scala mobile al fine di ivi sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 25.10.2013;
- che il Comune di Cascia, alla luce del contratto stipulato con la società concessionaria del servizio di mobilità e delle specifiche disposizioni ivi contenute volte a tenerlo indenne e sollevato da qualsiasi responsabilità, non si costituiva in giudizio;

VISTA la sentenza n. 475/2019 emessa dal Giudice di Pace di Perugia, la quale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Monda Vincenza contro Comune di Cascia, in persona del Sindaco p.t., e Umbria TPL e Mobilità SPA, in persona del legale rapp.te, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del Comune di Cascia, in persona del Sindaco p.t., e Umbria TPL e Mobilità, in persona del legale rapp.te p.t., quale addetta alla custodia e manutenzione della scala mobile posta all'interno del complesso monastico di Santa Rita in Cascia ex art. 2051 c.c., ha condannato le parti convenute, Comune di Cascia, in persona del Sindaco p.t., e Umbria TPL e Mobilità spa, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice Monda Vincenza della somma di € 4.275,24, a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, oltre interessi legali dal sinistro al saldo e rivalutazione monetaria computata dalla data della sentenza al saldo effettivo, oltre le spese di giudizio e dell'espletata CTU medico-legale;

VISTO, altresì, l'atto di precetto su sentenza, pervenuto con Prot. 8048 del 29.06.2020, con il quale la sig.ra Monda Vincenzina ha intimato al Comune di Cascia e alla Soc. Umbria TPL e Mobilità S.p.A di pagare, entro 10 giorni dalla notifica, la somma complessiva di Euro 7.431,90, salvo errori e omissioni, con avviso che, decorso infruttuosamente detto termine, si procederà ad esecuzione forzata nei modi e termini di legge;

VISTA la nota prot. N. 9187 del 22.07.2020, con la quale il Comune di Cascia ha diffidato la società Umbria TPL e Mobilità SPA, quale soggetto gestore del sistema di mobilità alternativa sito in Cascia capoluogo, addetto alla custodia e alla manutenzione dello stesso, in forza delle previsioni contenute nell'art. 9 del contratto rep n. 3130 del 19.06.2008 con scadenza fissata al 7 marzo 2017, a mantenere indenne e sollevato da ogni responsabilità l'ente, provvedendo tempestivamente, quale obbligato solidale, al pagamento, in favore del creditore Monda Vincenzina, della somma di €. 7.431,90 di cui all'atto di precetto sopra indicato;

PRESO ATTO che, ad oggi, la società Umbria TPL e Mobilità SPA non ha mantenuto fede ai propri obblighi contrattuali rendendosi gravemente inadempiente ed esponendo per tal modo l'ente ad un grave pregiudizio economico;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 17.07.2020 con la quale, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, è stato disposto di procedere al pagamento delle somme intimate dalla Sig.ra Monda Vincenza pari a Euro 7.431,90, previo riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 lettera a) d.lgs. 267, riservandosi ogni azione di rivalsa nei confronti della società Umbria TPL e Mobilità S.p.A.;

PRESO ATTO dell'assenza, all'interno dell'Ente, di un ufficio legale cui sia istituzionalmente demandata la competenza in materia di difesa in giudizio ed assistenza giuridica;

RITENUTO pertanto necessario conferire l'incarico legale per il recupero forzoso delle somme in questione nei confronti della società Umbria TPL e Mobilità S.p.A.;

RITENUTO di dare mandato al responsabile del servizio interessato di conferire apposito incarico legale per la difesa dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/2000.

PROPONE

1. DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PROCEDERE, nei confronti della società Umbria TPL e Mobilità S.p.A., quale soggetto gestore del sistema di mobilità alternativa sito in Cascia capoluogo, addetto alla custodia e alla manutenzione dello stesso, in forza delle previsioni contenute nell'art. 9 del contratto rep n. 3130 del 19.06.2008 con scadenza fissata al 7 marzo 2017, al recupero forzoso delle somme corrisposte dall'ente alla Sig.ra Monda Vincenza pari a Euro 7.431,90, intimate con atto di precetto su sentenza prot. N. 8048 del 29.06.2020;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio interessato il compimento di tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto ivi compresa la predisposizione dell'impegno di spesa, nonché la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. N. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. del 116 del 09/10/2020 del Responsabile Area Territorio;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

RICHIAMATO l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato II lettera d), ed evitando assembramenti;”

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4.Eventi aggregativi di qualsiasi natura-Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità

dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;

VISTO l'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 il quale, al comma 1, prevede “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le Giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta

RITENUTO di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii..

VISTO lo Statuto comunale vigente;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione n.116 del Responsabile dell'Area Territorio

Successivamente, su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
marotta alessandro

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DE CAROLIS MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-10-20 al 30-10-20 Registro Albo Pretorio n. 1409

Li, 15-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diviene esecutiva il 09-10-20

[S] é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
VULPIANI SIMONA